

Mediazione delegata e conciliazione endoprocessuale – Art. 185-*bis* c.p.c. – Tribunale di Roma, sez. XIII civile, ordinanza Cons. Massimo Moriconi – Risarcimento danno da attività medica

Roma, 30.9.2013

RG. n. 11926-2008

**TRIBUNALE di ROMA**

**Sezione XIII°**

**ORDINANZA**

Il Giudice, dott. Massimo Moriconi,

letti gli atti, osserva:

Si ritiene che in relazione all'istruttoria fin qui espletata ed ai provvedimenti già emessi dal Giudice, le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo.

Infatti, considerati i gravosi ruoli dei giudici ed i tempi computati in anni per le decisioni delle cause, una tale soluzione, che va assunta in un'ottica non di preconcetto antagonismo giudiziario, ma di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna delle parti, non potrebbe che essere vantaggiosa per entrambe.

Il Giudice pertanto si astiene dal disporre la convocazione del consulente tecnico di ufficio a chiarimenti rinviando ad un eventuale prosieguo la decisione sulla questione.

Invero la controversia non ha fatto emergere questioni di diritto complesse, e dubbi tali da richiedere approfondite analisi e difficili interpretazioni dei testi normativi.

Lo si dice in quanto la condizione postulata dall'art.185 bis (come introdotto dall'art.77 del d.l.21.6.2013 n.69 convertito nella l.9.8.2013 n.98) della *esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto*, trova il suo fondamento logico nell'evidente dato comune che è meno arduo pervenire ad un accordo conciliativo o transattivo se il quadro normativo, dentro il quale si muovono le richieste, le pretese e le articolazioni argomentative delle parti, sia fin dall'inizio sufficientemente stabile, chiaro e in quanto tale prevedibile nell'esito applicativo che il Giudice ne dovrà fare.

Anche la natura ed il valore della controversia, in un'accezione rapportata ai soggetti in causa, sono idonei a propiziare la formulazione di una proposta da parte del Giudice ai sensi della norma citata.

La quale, trattandosi di norma processuale, in applicazione del principio *tempus regit actum*, è applicabile anche ai procedimenti già pendenti alla data della sua entrata in vigore.

In particolare si formula la proposta in calce sviluppata, che è parte integrante di questa ordinanza.

Benché la legge non preveda che la proposta formulata dal Giudice ai sensi dell'art.185 bis c.p.c. debba essere motivata (le motivazioni dei provvedimenti sono funzionali alla loro impugnazione, e la proposta ovviamente non lo è, non avendo natura decisionale); tuttavia si indicano alcune fondamentali direttrici che potrebbero orientare le parti nella riflessione sul contenuto della proposta e nella opportunità e convenienza di farla propria, ovvero di svilupparla autonomamente.

Sotto tale ultimo profilo, vale a dire la possibilità che le parti, assistite dai rispettivi difensori, possano trarre utilità dall'ausilio, nella ricerca di un accordo, ed anche alla luce della proposta del Giudice, di un mediatore professionale di un organismo che dia garanzie di professionalità e di serietà, è possibile prevedere, anche all'interno dello stesso provvedimento che contiene la proposta del Giudice, un successivo percorso di mediazione demandata dal magistrato.

Alle parti si assegna termine fino alla data del 31.1.2014 per il raggiungimento di un accordo amichevole sulla base di tale proposta.

Dalla eventuale infruttuosa scadenza del suddetto termine, decorrerà quello ulteriore di gg.15 per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell'art.5 del decreto; con il vantaggio di poter pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale (cfr. art.17 e 20 del decr.legisl.4.3.2010 n.28), della controversia in atto.

Viene infine fissata un'udienza alla quale in caso di accordo le parti potranno anche non comparire; viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano state le loro posizioni al riguardo (relativamente alla sola proposta del giudice), anche al fine di consentire l'eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale delle parti ai sensi degli artt. 91<sup>1</sup> e 96 III° c.p.c.<sup>2</sup>.

#### **P.Q.M.**

- INVITA le parti a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo sulla base della proposta che il Giudice redige in calce; concedendo termine fino alla data del 31.1.2014;
- DISPONE che le parti, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, procedano alla mediazione della controversia;
- INVITA i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all'art.4, co.3° co.decr.lgs.28/2010;
- INFORMA le parti che l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art.5, co.2° e che ai sensi dell'art.8 dec.lgs.28/10 la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta le conseguenze previste dalla norma stessa;
- FISSA termine fino al quindicesimo giorno dalla scadenza del primo termine indicato *supra* per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell'art.5 del dec.lgs.28/2010;
- RINVIA all'udienza del 29.5.2014 h.9,30 per quanto di ragione.

Roma li 30.9.2013

***Il Giudice***  
***dott.cons.Massimo Moriconi***

---

<sup>1</sup> Art.91 co.1° seconda parte c.p.c. : *se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92.*

<sup>2</sup> Art.96 III° c.p.c. : *in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata*

**PROPOSTA FORMULATA DAL GIUDICE AI SENSI DELL'ART.185 BIS CPC**

Il Giudice,

letti gli atti del procedimento,

ritenutolo opportuno,

considerata la valenza limitata, per quanto concerne l'area di competenza delle determinazioni del giudice civile del danno, della sentenza penale irrevocabile di danno emessa a carico della dottoressa .... , per altro verso sicuramente insormontabile quanto agli elementi indicati dall'art.651 cpp;

ritenuto che, pur in una visione unitaria del danno alla persona, il danno esistenziale, al di là del *nomen* con il quale lo si indichi, costituisce, specialmente nei casi di gravi alterazioni del normale *modus vivendi* di una persona, una componente che va attentamente e seriamente considerata;

visti i pagamenti effettuati dall'assicurazione spa ... solo per conto della dottoressa ... ai genitori della giovane ... deceduta;

ritenuto che va accuratamente evitato nel ristoro dei danni alle persone, di qualsiasi genere e gravità (anche estrema), che si cada in ripetizioni sia pure annidate in nomenclature diverse;

letti e considerati gli accertamenti tecnici e le risultanze dei giudizi penali, in vario modo valutabili a seconda dello stadio in cui sono pervenuti e definiti;

che non è certa allo stato la situazione di convivenza o meno della sorella della vittima;

considerata la risarcibilità dei danni sia *jure hereditario* e sia *jure proprio*;

ritenuta l'alea relativa alla comunque sussistenza di malattia tumorale e la valutazione del danno in termini di *chance*;

**PROPONE**

**il pagamento, a carico, in pari misura, della dottoressa ... e del dottore ..., a favore dei genitori ... e della sorella della giovane deceduta delle rispettive somme, già rivalutate all'attuale ed al netto di quanto già percepito e comprensive di interessi, di €.260.000,00, €.230.000, €.150,000 da ridursi del 25%, oltre, a carico dei convenuti in solido di €. 20.000,00 più accessori per compensi e delle spese di consulenza tecnica di ufficio. Con totale manleva da parte dell'assicurazione per quanto riguarda la dottoressa ... e surroga e rivalsa dell'assicurazione spa ... nei confronti del dottore ... per la somma differenziale fra il già corrisposto e quanto di sua spettanza.**

**Il Giudice**